

TI_GERICHTE 12.2013.77 vom 22. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2013.77

FR: TI_GERICHTE 12.2013.77 du 22 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 12.2013.77 del 22 ottobre 2013

Regeste

Exequatur di sentenza straniera e rigetto definitivo dell'opposizione - impugnazione all'estero della sentenza oggetto di exequatur

Erwägungen

E. 1

Con sentenza n. _____ del 7 ottobre 2010 (doc. B), il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, ha accolto la domanda svolta da CO 1 in via principale, dichiarando simulata la cessione delle partecipazioni societarie oggetto del contendere e, per l'effetto, ha condannato RE 1 e per esso il custode giudiziario a fare consegna a CO 1 - quale accertato effettivo titolare di tali partecipazioni - dei certificati azionari n. 1 e n. 3 emessi da T_____ S.p.a., rappresentativi rispettivamente di n. 1'000 azioni (pari al 5% del capitale sociale) e n. 3'000 azioni della società (pari al 15% del capitale sociale), del valore nominale di € 100.- cadauna (dispositivo n. 1); ha dichiarato T_____ S.p.a. tenuta ad annullare, a richiesta di CO 1, i detti certificati azionari e ad emetterne altri nuovi a nome di quest'ultimo, con ogni conseguente annotazione sul Libro dei Soci (dispositivo n. 2); ha respinto, nel merito, le domande spiegate in giudizio da RE 1 (dispositivo n. 3); ha condannato RE 1 al pagamento delle spese processuali in favore di CO 1, liquidate in € 27'385.- (di cui € 2'743.65 per esborsi, € 5'142.- per diritti ed € 19'500.- per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (dispositivo n. 4); ha dichiarato interamente compensate le spese processuali tra CO 1 e i convenuti _____, _____, _____ e T_____ S.p.a. (dispositivo n. 5); e ha dichiarato la sentenza provvisoriamente esecutiva (dispositivo n. 6).

E. 1.1

(invariato)

E. 1.2

L'opposizione al PE n. _____ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 45'149.35 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45 . 2. (invariato) 3. (invariato) 2. Gli oneri processuali complessivi fr. 2'000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 2

Con PE n. _____ dell'UE di Lugano (doc. E) CO 1 ha escusso RE 1 per gli importi di fr. 32'887.45 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45, di fr. 14'134.40 e di fr. 306.50, indicando come titolo e causa dell'obbligazione dei primi due importi la sentenza n. _____ emessa il 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Monza, Sezione I Civile, e come titolo e causa dell'obbligazione della terza somma gli interessi scaduti. Al PE è stata interposta tempestiva opposizione.

E. 3

Con istanza 9 ottobre 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, RE 1 chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. _____ emessa il 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Monza, Sezione I Civile, e di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. _____ dell'UE di Lugano per l'importo complessivo di fr. 47'328.35 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45. In occasione dell'udienza di discussione del 9 aprile 2013 il convenuto si è opposto all'istanza, contestando tra l'altro che l'importo di fr. 14'134.40 oggetto del conteggio di cui al doc. D trovasse conferma nella sentenza del Tribunale di Monza e, preso atto che quella sentenza era stata impugnata l'11 novembre 2010 in Italia innanzi alla Corte d'appello di Milano con un appello (doc. 1), rimedio ordinario che a suo dire aveva buone probabilità di essere accolto, ha chiesto in via subordinata la sospensione dell'istanza fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte d'appello e in via ancor più subordinata la subordinazione della prosecuzione dell'esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-.

E. 4

Con la decisione 18 aprile 2013 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto l'istanza. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda di riconoscimento e di esecuzione della sentenza 7 ottobre 2010 del Tribunale di Monza, da decidersi sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano [CL], RU 1991 2436), doveva essere ammessa, siccome quella sentenza, prodotta in copia conforme all'originale (art. 46 CL), era stata dichiarata esecutiva nello Stato d'origine (art. 31 cpv. 1 CL), mentre che la sospensione del procedimento e la prestazione di una garanzia richieste dal convenuto in applicazione dell'art. 38 cpv. 1 e 3 CL per il fatto che quella decisione era stata appellata in Italia non potevano essere decise dal giudice dell'exequatur di prima istanza. Alla luce di quanto precedeva, anche la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione andava ammessa, la sentenza del Tribunale di Monza rappresentando un valido titolo ai sensi dell'art. 80 LEF e il convenuto non avendo sollevato alcuna valida eccezione nel contesto di quelle proponibili nell'ambito dell'art. 81 LEF.

E. 5

Con il reclamo 29 aprile 2013 che qui ci occupa (poi oggetto di parziale rettifica in data 10 giugno 2013), il convenuto chiede di annullare il querelato giudizio e in via subordinata di riformarlo nel senso della reiezione dell'istanza, in subordine della sua sospensione fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte d'appello di Milano e in via ancor

più subordinata della subordinazione della prosecuzione dell'esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-. Egli rimprovera al Pretore di non aver esaminato la sua contestazione relativa all'importo di fr. 14'134.40 e di non essersi pronunciato sulle domande di sospensione del procedimento e di prestazione di una garanzia, che pure erano di sua competenza, ciò che giustificava di ritornargli la causa per un nuovo giudizio. Con le domande subordinate chiede che tali questioni vengano in ogni caso esaminate dall'autorità di secondo grado.

E. 6

Delle osservazioni 6 giugno 2013 con cui l'istante postula la reiezione del gravame e della replica spontanea 18 giugno 2013 con cui il convenuto ribadisce le sue richieste si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

E. 7

A questo stadio della lite è ormai pacifico che la procedura in esame è effettivamente retta dalla CL e non dalla nuova normativa del 30 ottobre 2007 entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2011 (CLug; RS 0.275.12). La regola transitoria dell'art. 63 cpv. 1 CLug determina in effetti l'applicabilità della prima, tanto più che le condizioni dell'eccezione prevista dall'art. 63 cpv. 2 lett. a CLug non sono adempiute, la sentenza 7 ottobre 2010 del Tribunale di Monza essendo stata emanata prima dell'entrata in vigore della CLug in Svizzera (DTF 138 III 82 consid. 2.2; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 3).

E. 8

Nel caso di specie la richiesta di exequatur e la contestuale richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione al PE sono state inoltrate dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Contro la decisione pretorile è così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319 segg. CPC), un appello essendo improponibile: da una parte l'opposizione all'exequatur ai sensi dell'art. 36 CL costituisce in effetti un'impugnativa contro una decisione del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC) e dall'altra la procedura di rigetto dell'opposizione è invece espressamente inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto nel termine di legge, il reclamo 29 aprile 2013 che ci occupa è pertanto ricevibile e può essere vagliato nel merito. Altrettanto tempestive sono le osservazioni 6 giugno 2013. Quanto alla competenza funzionale a trattare il reclamo, la stessa teoricamente spetterebbe a questa Camera per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza estera (art. 48 lett. b n. 5 LOG, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni) e alla Camera di esecuzione e fallimenti per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell'opposizione (art. 48 lett. e n. 1 LOG) con contestuale giudizio pregiudiziale di riconoscibilità della decisione estera da eseguirsi. In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno tuttavia convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in applicazione analogica dell'art. 127 CPC (medesima soluzione in II CCA 11 maggio 2012 inc. n. 12.2011.201-203).

E. 9

Come si è detto, in questa sede il convenuto rimprovera al Pretore di non aver esaminato la sua contestazione relativa alla somma di fr. 14'134.40 e di non essersi espresso sulle domande di sospensione del procedimento e di prestazione di una garanzia ex art. 38 CL,

ciò che a suo dire imponeva di annullare la decisione e di ritornargli la causa per un nuovo giudizio. Egli ha ragione a lamentare il fatto che il giudice di prime cure abbia ommesso di esaminare la contestazione, da lui sollevata in risposta (ad 9), secondo cui l'importo di fr. 14'134.40 oggetto del conteggio di cui al doc. D non trovava conferma nella sentenza del Tribunale di Monza. Ed ha pure ragione a rilevare che il giudice di prima istanza era in realtà competente a decidere, beninteso solo nell'ambito del giudizio pregiudiziale di riconoscibilità della decisione estera da eseguirsi in occasione della pronuncia (non di natura unilaterale, ma contraddittoria) sul rigetto dell'opposizione, le domande di sospensione del procedimento e di prestazione di una garanzia ex art. 38 CL da lui formulate (Staehelin , Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 17 seg. ad art. 38 CL; Hofmann/Kunz , Basler Kommentar, n. 332 e 352 ad art. 38 CLug e n. 143 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow , Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, n. 15 seg. ad art. 46 CLug; Sogo , Vollstreckung ausländischer Entscheide über Geldforderungen: Prüfung der internationalen Vollstreckbarkeit im definitiven Rechtsöffnungsverfahren oder im separaten Exequaturverfahren?, in: ZZZ 2008/09 p. 38; contra : Bucher , Commentaire Romand, n. 2 ad art. 46 CLug; BLSchK 2007 p. 21, secondo i quali, conformemente al tenore letterale della norma, la competenza a decidere in tal senso compete, anche in caso di una procedura contraddittoria, solo all'autorità di secondo grado). Sennonché, nel caso concreto, un annullamento della decisione impugnata e un rinvio degli atti al primo giudice per l'emanazione di un nuovo giudizio non si giustifica, dato che la causa è matura per il giudizio e può così essere decisa dall'autorità di seconda istanza (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

E. 10

Passando innanzitutto ad esaminare la contestazione del convenuto relativa all'importo di fr. 14'134.40 oggetto del conteggio di cui al doc. D, che a suo dire non trovava conferma nella sentenza del Tribunale di Monza, si osserva che la stessa è effettivamente fondata, almeno in parte. Nel dispositivo n. 4 della sentenza italiana (doc. B) il tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali di € 27'385.- e delle "spese generali, IVA e CPA come per legge", somme queste ultime che l'istante nel conteggio di cui al doc. D aveva indicato essere pari a fr. 14'134.40. Sennonché, in quel conteggio sono state riportate tutta una serie di posizioni che apparentemente nulla hanno a che vedere con quanto indicato nella sentenza (interessi su spese liquidate, esame avviso deposito sentenza, richiesta copie autentiche sentenza, richiesta copie esecutive sentenza, esame sentenza, notifica sentenza, ritiro sentenza notificata e disamina, pagamento tassa registro sentenza, ritiro fascicolo). Stando così le cose, le spese generali, pacificamente pari al 12.5% (cfr. art.

E. 14

Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di quasi fr. 500'000.- (di € 400'000.- per la procedura di exequatur e di fr. 47'328.35 per la procedura di rigetto definitivo dell'opposizione) tenendo pure conto di quanto stabilito dall'art. III del Protocollo n. 1 della CL, seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto qui reclamante (art. 106 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 106 CPC e la LTG decide: 1. Il reclamo 29 aprile 2013 di RE 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la decisione 18 aprile 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata: 1. L'istanza è parzialmente accolta. § Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.